CAMERA DEI DEPUTATI N. 5168-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

(Relatore: **NATIA MAMMONE**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta antimeridiana del 18 ottobre 1990 (Stampato n. 2264)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(DE MICHELIS)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(GAVA)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(VASSALLI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

E COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

—

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 19 ottobre 1990

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989

Presentato alla Presidenza il 13 febbraio 1991

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Commissione affari esteri e comunitari ha approvato il disegno di legge n. 5168 con l'applicazione dell'articolo 79, sesto comma, del Regolamento, adottando la relazione al disegno di legge presentato dal Governo al Senato (Atto Senato n. 2264), che viene allegata.

ALLEGATO.

La Repubblica italiana e la Repubblica brasiliana hanno sottoscritto il 17 ottobre 1989 un Trattato di estradizione motivato, da parte italiana, dalle sempre crescenti richieste rivolte alle autorità brasiliane di disporre di individui perseguiti o condannati dalla magistratura italiana.

Il Trattato si pone in linea sia con le più recenti evoluzioni della normativa internazionale in materia, sia con le disposizioni e lo spirito del nuovo codice di procedura penale. Dal primo punto di vista, infatti, il Trattato sostituisce il criterio quantitativo a quello del *nomen juris*, come elemento discriminante ai fini della concessione dell'estradizione. Sono soggetti ad estradizione i delitti punibili con una pena detentiva edittale superiore nel massimo ad un anno; inoltre, se l'estradizione è richiesta a fini esecutivi, la pena ancora da scontare dovrà essere superiore a nove mesi (condizione questa che si intende realizzata anche quando è richiesta l'estradizione per l'esecuzione di più condanne e il totale delle relative pene residue superi il limite sopra indicato).

Per quanto concerne la conformità al nuovo codice di procedura penale, sono previsti, tra i motivi di rifiuto dell'estradizione, il timore del mancato rispetto dei diritti minimi di difesa dell'estradato nonché della sottoposizione dello stesso nello Stato richiedente a pene o trattamenti che configurino violazione dei suoi diritti fondamentali. Ai sensi della convenzione, inoltre, l'estradizione è rifiutata in caso di reato politico o esclusivamente militare e qualora la persona richiesta sia stata o debba essere giudicata da un giudice «di eccezione», ciò a maggiore tutela dei diritti dell'imputato. Essa è invece concessa per reati doganali e finanziari anche se tra gli Stati contraenti non sussiste al riguardo identità di disciplina.

Il Trattato prevede altresì dei casi di rifiuto facoltativo dell'estradizione; primo fra tutti quello concernente i cittadini della parte richiesta (in tale ipotesi, peraltro, è previsto l'obbligo per la parte di sottoporre il caso alle proprie autorità giudiziarie in applicazione del principio *aut dedere aut iudicare*). Inoltre, l'estradizione potrà essere rifiutata quando il fatto per il quale è domandata è stato commesso, in tutto o in parte, sul territorio della parte richiesta (in applicazione del principio della prevalenza della giurisdizione territoriale) ovvero quando il fatto è stato commesso fuori dal territorio delle parti e la legge della parte richiesta non prevede la punibilità del delitto in questione se commesso all'estero.

Il principio di specialità, in adesione anche in questo caso alla disciplina del nuovo codice di procedura penale, preclude la sottoposizione dell'estradato a restrizione della libertà personale (non già pertanto alla persecuzione penale) per fatti anteriori a quello per il quale è concessa l'estradizione, mentre apposite disposizioni regolano, sempre in linea con i princìpi della nostra nuova legislazione domestica, gli istituti dell'arresto provvisorio, del differimento della consegna della persona per ragioni di giustizia penale o, in alterna-

tiva, della consegna temporanea con obbligo di riconsegna, del sequestro e della consegna di oggetti pertinenti al reato nonché del transito sul territorio della controparte di persona estradata da Paesi terzi.

Il provvedimento in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto la convenzione che si intende ratificare ha lo scopo di porre in essere soltanto un'organica normativa intesa a regolare rapporti di estradizione con il Brasile e le relative spese gravano in via ordinaria sul capitolo 1586 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.

Pertanto, non si rende necessaria la redazione della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 17 ottobre 1989.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 del Trattato stesso.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*